

SEMINARIO FORMATIVO
Giovedì 29 settembre 2022 |

FATTO BENE

Fare bene il proprio lavoro e farlo in sicurezza

La responsabilità per la mancata sicurezza
nelle diverse tipologie di cantiere ed appalto

Committenti – Coordinatori – Imprese



Cantieri non oggetto di titolo edilizio – Individuazione delle responsabilità per il mancato rispetto delle norme di Sicurezza

Per quanto riguarda l'accertamento delle responsabilità per il mancato rispetto delle norme di sicurezza nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo nei cantieri edili, non ci sono elementi distintivi tra cantieri edili oggetto di titolo edilizio e cantieri non oggetto di titolo edilizio.

Bisogna sempre riferirsi alla applicabilità delle norme che regolano la materia in riferimento alla tipologia di lavori effettuati e al campo di applicazione cui dette norme si riferiscono.

In particolare, nel nostro caso, occorre riferirsi al Titolo IV del D.Lgs. 81/08:
TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI



Cantieri non oggetto di titolo edilizio – Individuazione delle responsabilità per il mancato rispetto delle norme di Sicurezza

L'Allegato X identifica la tipologia di lavori edili o di ingegneria civile ripresi dal campo di applicazione e nelle definizioni, indipendentemente dalla presenza o meno di un titolo edilizio

(potrebbe anche essere un abuso edilizio – Addirittura potremmo essere in presenza di un abuso edilizio in cui i lavoratori non sono “regolarizzati” e/o sono presenti subappalti dichiarati e non).

Il Titolo IV si suddivide in due Capi, che potremmo quasi definire il primo di tipo “organizzativo (Capo I) e il secondo di tipo più “specifico” (Capo II) ed è necessario accertare se sono applicabili in maniera completa oppure parziale.



Cantieri non oggetto di titolo edilizio – Individuazione delle responsabilità per il mancato rispetto delle norme di Sicurezza

Pertanto le relative responsabilità ricadono su tutti i soggetti coinvolti a vario titolo, in relazione alle violazioni di tipo “organizzativo” (di cui al Capo I”), o per le “attività lavorative specifiche effettuate” (di cui al Capo II):
Committente/Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Sicurezza, Datore di Lavoro Impresa Affidataria/Esecutrice, Lavoratore Autonomo.

CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Articolo 88 - Campo di applicazione

1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’articolo 89, comma 1, lettera a).

.....




Cantieri non oggetto di titolo edilizio – Individuazione delle responsabilità per il mancato rispetto delle norme di Sicurezza

Articolo 89 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
*a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: “cantiere”:
qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui
elenco è riportato nell’ALLEGATO X.*

.....



Cantieri non oggetto di titolo edilizio – Individuazione delle responsabilità per il mancato rispetto delle norme di Sicurezza

ALLEGATO X - ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, *comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.*
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.



Cantieri non oggetto di titolo edilizio – Individuazione delle responsabilità per il mancato rispetto delle norme di Sicurezza

CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

SEZIONE I - CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 105 - Attività soggette

1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attività lavorativa.



Cantieri in cui non è necessario nominare un Coordinatore per la Sicurezza – Individuazione delle responsabilità per il mancato rispetto delle norme di Sicurezza

Come si diceva, il Titolo IV si suddivide in due Capi ed è necessario accertare se sono applicabili in maniera completa oppure parziale.

Se non c'è l'obbligo di nomina del Coordinatore per la Sicurezza, che tra l'altro è un obbligo in capo al Committente/Responsabile dei Lavori, in questo caso le responsabilità relative alle violazioni delle norme di sicurezza restano in capo al Datore di Lavoro Impresa Affidataria/Esecutrice e/o ai Lavoratori Autonomi.



Cantieri in cui non è necessario nominare un Coordinatore per la Sicurezza – Individuazione delle responsabilità per il mancato rispetto delle norme di Sicurezza

Per quanto riguarda l'Impresa affidataria/esecutrice

- Le Norme di cui al Capo I, in particolare:

Articolo 95 - Misure generali di tutela

Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

- Le Norme specifiche di cui al Capo II



Cantieri in cui non è necessario nominare un Coordinatore per la Sicurezza – Individuazione delle responsabilità per il mancato rispetto delle norme di Sicurezza

**Per quanto riguarda il Lavoratore Autonomo:
*Articolo 21 -***

..... Devono:

- utilizzare attrezzature di lavoro i "a norma"*
- usare idonei DPI*
- munirsi di apposita tessera di riconoscimento*



Cantieri in cui non è necessario nominare un Coordinatore per la Sicurezza – Individuazione delle responsabilità per il mancato rispetto delle norme di Sicurezza

**Per quanto riguarda il Lavoratore Autonomo:
*Articolo 21 -***

.... i lavoratori autonomi possono inoltre

- beneficiare della sorveglianza sanitaria , fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

- partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.



Cantieri in cui non è necessario nominare un Coordinatore per la Sicurezza – Individuazione delle responsabilità per il mancato rispetto delle norme di Sicurezza

Per quanto riguarda il Lavoratore Autonomo:

Articolo 21 -

Valutare le condizioni lavorative in cui opera uno o più lavoratori autonomi per verificare quanto precisato nella


Circolare n. 16/2012 del 04/07/2012

Oggetto: lavoratori autonomi - attività in cantiere - indicazioni operative per il personale ispettivo.

In relazione anche alla definizione di cui all'art.89, c.1, lett.d):

.....

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;



Cantieri in cui non è necessario nominare un Coordinatore per la Sicurezza – Individuazione delle responsabilità per il mancato rispetto delle norme di Sicurezza

Rimangono comunque in capo al Committente/Responsabile dei Lavori alcuni obblighi/responsabilità di tipo “organizzativo”, cioè riferite al Capo I del Titolo IV, pur se non necessario nominare un Coordinatore per la Sicurezza.

Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
... attenersi ai principi e alle misure generali di tutela ...

- ... per pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;*
- la previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.*
- Per i lavori pubblici l'attuazione avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.*



Cantieri in cui non è necessario nominare un Coordinatore per la Sicurezza – Individuazione delle responsabilità per il mancato rispetto delle norme di Sicurezza

Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

... anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo, deve

- verificare l'idoneità tecnico-professionale *delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi*
- chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico ... distinto per qualifica ... con le denunce dei lavoratori all'INPS, all'INAIL e alle casse edili, ... una dichiarazione del contratto collettivo stipulato
- *trasmettere all'amministrazione concedente, ... copia della notifica preliminare*



Cantieri in cui non è necessario nominare un Coordinatore per la Sicurezza – Individuazione delle responsabilità per il mancato rispetto delle norme di Sicurezza

... per non vedersi sospendere l'efficacia del titolo abilitativo:

Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

....

- La sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo in assenza di notifica preliminare quando prevista oppure in assenza del DURC.

L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.



Cantieri in cui non è necessario nominare un Coordinatore per la Sicurezza – Individuazione delle responsabilità per il mancato rispetto delle norme di Sicurezza

... ed anche l'invio della notifica preliminare da parte del Committente/Responsabile dei Lavori

Articolo 99 - Notifica preliminare

- nei cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.



Cantieri in cui non è necessario nominare un Coordinatore per la Sicurezza – Individuazione delle responsabilità per il mancato rispetto delle norme di Sicurezza

In virtù della presenza di questi obblighi da parte del Committente diventa fondamentale il supporto da parte del tecnico / progettista che istruisce la pratica nel fornire le necessarie informazioni ed adempiere a quelle incombenze che nel caso di un privato cittadino difficilmente riuscirebbe ad ottemperare.

Ad esempio basti pensare a quest'ultimo obbligo nei casi di invio della notifica preliminare attraverso il sistema SICO istituito dalla Regione Emilia Romagna, o comunque per l'adempimento degli altri obblighi osservati in precedenza.



Obblighi di sicurezza in capo agli artigiani, ai soci e alle imprese familiari nei cantieri

Per quanto riguarda questa tipologia di imprese e di lavoratori abbiamo già anticipato che vige quanto previsto dall'art.21 del D.Lgs. 81/08:

Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi

Cioè essi devono

- *utilizzare attrezzature di lavoro i "a norma"*
- *usare idonei DPI*
- *munirsi di apposita tessera di riconoscimento*



Obblighi di sicurezza in capo agli artigiani, ai soci e alle imprese familiari nei cantieri

Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi

....

.... i lavoratori autonomi possono inoltre

- beneficiare della sorveglianza sanitaria , fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

- partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.



Obblighi di sicurezza in capo agli artigiani, ai soci e alle imprese familiari nei cantieri

Essi però devono anche rispettare quanto previsto

Articolo 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi

- ... devono adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.




Obblighi di sicurezza in capo agli artigiani, ai soci e alle imprese familiari nei cantieri

.... le imprese familiari devono:

Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

-.... **anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:**

- adottare le misure di cui all'*ALLEGATO XIII*: (La logistica di cantiere – I servizi igienico-assistenziali – I posti di lavoro all'interno dei locali)
- rendere l'accesso e la recinzione del cantiere visibili e individuabili
- disporre l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento
- curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche
- rimuovere i materiali pericolosi
- curare lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie
- **redigere il piano operativo di sicurezza**



Grazie!